

CAMERA DEI DEPUTATI N. 124

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLONI, BIASUTTI, SANTUZ, AGRUSTI, BERTOLI,
SILVIA COSTA, CILIBERTI, CARELLI, RIVERA**

Norme per il riordinamento dell'area di ricerca di Trieste

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — A circa dieci anni di distanza della sua istituzione è quanto mai urgente per il « Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste » la necessità di un adeguamento degli strumenti normativi ad esso riferentisi che tengano conto della sua vera realtà istituzionale, laddove emerge innanzi tutto, lampante, la perdita, se mai gli è stata propria, o, quantomeno, l'assoluta irrilevanza della sua qualificazione di Consorzio, giustificabile solo in una prospettiva storica e l'assunzione, al contrario, di veri e propri caratteri istituzionali cui consegue la necessità, per il dispiegarsi delle sue competenze, di risorse finanziarie statali certe e costanti.

L'emanazione della legge 9 maggio 1989, n. 168 e l'esame parlamentare del disegno di legge attuativo della stessa, contenente i principi di autonomia per le università e gli enti di ricerca non strumentali, rendono la necessità di adeguamento (già realizzata, sulla scorta delle stesse considerazioni, nei confronti dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste con la legge 30 novembre 1989, n. 399) non più rimandabile ed addirittura unica per dare all'area di ricerca di Trieste quella certezza istituzionale che fin dal suo sorgere è mancata.

Al fine di meglio comprendere questa esigenza, è utile percorrere le tappe dell'istituzione dell'area di ricerca e delle successive modifiche normative che, lungi dal contribuire ad una migliore raffigurazione

della stessa, hanno al contrario reso ancor più farraginoso il quadro normativo di riferimento.

La prima indicazione normativa è contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 546, avente ad oggetto la « Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 », all'articolo 26, ove il Governo viene delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per la istituzione ed il potenziamento di istituzioni e strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, alta cultura ed universitarie a Trieste, nel rispetto del principio dell'armonico sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nella regione.

Scopo della legge era quello di provvedere agli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate in Friuli e, allo stesso tempo, di cercare di assicurare lo sviluppo economico e sociale dell'intera regione in considerazione della sua condizione storica e geografica di marginalità.

In attuazione della delega, viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, avente ad oggetto « Norme sulla università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie di Trieste », contenente all'articolo 12 e seguenti la costituzione di « un Consorzio obbligatorio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste ».

Il consorzio obbligatorio costituito tra la regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia e il comune di Trieste, annovera tra i membri di diritto le università degli studi di Udine e Trieste, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'università degli studi di Trieste, ed è aperto all'adesione di enti pubblici e privati in conformità ai suoi fini istituzionali.

Compito del consorzio è, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto, « promuovere ed adottare i provvedimenti oc-

correnti per la creazione e lo sviluppo, entro il comprensorio, di laboratori ed istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali, comunitari, esteri e internazionali, connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. La ricerca da svolgere nei suddetti laboratori e istituti deve avere come finalità il miglioramento dei servizi e l'incremento delle attività economiche che interessano particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca stessa e con particolare riferimento alle limitrofe regioni europee e alla collaborazione con i paesi in via di sviluppo ».

Un successivo intervento legislativo, la legge 29 gennaio 1986, n. 26, oltre ad attribuire al consorzio un fondo di dotazione quinquennale per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, rendendolo pertanto finalmente operativo, modifica in parte la sua struttura e il sistema dei controlli, introducendo la possibilità, nei casi previsti dallo statuto, del silenzio-assenso.

Tuttavia l'attività del consorzio si è dispiegata molto più rapidamente di quanto previsto dai menzionati interventi normativi, e ciò che allora esisteva quasi solo sulla carta è diventata una realtà strutturata e complessa, in continua evoluzione ed espansione, secondo il dinamismo che caratterizza il mondo in cui opera. L'area di ricerca è oggi il più grande ed avanzato parco scientifico multidisciplinare italiano, l'unico vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Costituisce modello di riferimento per lo sviluppo di nuovi parchi scientifici, rappresentando il nodo di raccordo ideale tra le esperienze di ricercatori operanti nel mondo accademico, in enti pubblici di ricerca (come l'Istituto nazionale di fisica nucleare e il Consiglio nazionale delle ricerche) ed imprese private, favorendo quello scambio di conoscenze ed informazione che è alla base del progresso, non solamente scientifico.

L'area di ricerca si configura attualmente come complesso di centri e laboratori di ricerca e sviluppo, che operano in alcuni settori chiave quali quelli delle biotecnologie, dell'informatica, della scienza dei materiali, della microelettronica, delle neuroscienze, della strumentazione avanzata. Utilizzando al meglio l'eccellenza delle iniziative di ricerca, l'attività dei centri e dei laboratori viene finalizzata al trasferimento dei risultati verso l'applicazione pratica, con commercializzazione diretta del prodotto della

ricerca, o utili indicazioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti industriali. Molto significative sono anche le tendenze alla cooperazione internazionale, spesso a carattere multilaterale nell'ambito di progetti della Comunità economica europea o di organizzazioni delle Nazioni Unite. Più recente è la tendenza a evidenziare rapporti di collaborazione con i paesi dell'Est o nell'ambito di altri contesti, quali quello dell'accordo per lo sviluppo economico dell'Europa centrale ed orientale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione).

1. Il Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, disciplinato dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, e dallo statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, e successive modificazioni, assume la nuova denominazione di « Ente per l'area di ricerca di Trieste », di seguito denominato « Ente ». L'Ente adotta propri regolamenti, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e dei principi di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART. 2.

(Finalità).

1. L'attività dell'Ente è finalizzata al progresso scientifico, tecnologico ed economico della regione Friuli-Venezia Giulia attraverso lo sviluppo, l'organizzazione ed il funzionamento di un parco scientifico nel quale si insediano centri e laboratori di ricerca e di sviluppo, di carattere nazionale ed internazionale.

2. Per lo sviluppo ed il potenziamento del parco scientifico di cui al comma 1, l'Ente assume opportune iniziative di carattere nazionale, comunitario ed internazionale, secondo i modi e con gli strumenti previsti dai regolamenti, allo scopo di favorire la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'innovazione.

ART. 3.

(Organi).

1. Sono organi necessari dell'Ente: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti.

2. La composizione, la nomina, le funzioni, le prerogative, i poteri degli organi di cui al comma 1, ove non previsti dalla presente legge, sono fissati dal regolamento degli organi stessi.

ART. 4.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente non può superare gli undici membri compreso il presidente e deve assicurare una equilibrata presenza di rappresentanti designati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dalle università di Udine e di Trieste, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché di rappresentanti degli enti pubblici che diano materiale apporto finanziario o tecnico all'attività dell'ente.

2. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti riconosciuti in materia di programmazione della ricerca, di programmazione economica, di amministrazione pubblica e di promozione industriale.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

ART. 5.

(Funzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente delibera su:

a) i programmi triennali di attività ed i piani annuali dell'Ente, da trasmet-

tere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione degli uffici e il personale, l'amministrazione, la gestione finanziaria e contabile e gli altri regolamenti connessi con le funzioni dell'Ente;

c) il bilancio preventivo, il conto consuntivo annuale e le note di variazione;

d) le eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti, circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;

e) la costituzione di commissioni e comitati, i relativi compiti e la composizione.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni altra attribuzione nel quadro delle finalità istituzionali, che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'Ente.

3. Le delibere di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168; quelle di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sono trasmesse per conoscenza anche al Ministero del tesoro.

4. Il consiglio di amministrazione può delegare, entro i limiti stabiliti dal regolamento degli organi, parte delle proprie competenze al presidente o ad un comitato esecutivo se previsto dal regolamento degli organi.

ART. 6.

(*Presidente*).

1. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione

Friuli-Venezia Giulia, con le modalità e i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, come modificata dalla legge 30 luglio 1990, n. 218.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

3. Il presidente svolge azione di impulso delle iniziative per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica dell'Ente.

4. Nei casi di necessità e di urgenza, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

ART. 7.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale dell'Ente è il capo del personale, coordina i servizi, sovrintende a tutte le attività dell'area di ricerca, provvede all'esecuzione delle decisioni degli organi dell'Ente.

ART. 8.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il controllo sulla gestione dell'Ente è esercitato dal collegio dei revisori, il cui ordinamento è demandato al regolamento degli organi.

2. Del collegio fanno parte un membro nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un membro nominato dal Ministro del tesoro, un membro nominato dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

ART. 9.

(Programma triennale).

1. Previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica

(CIPE) per l'approvazione, il programma triennale di attività con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di previsione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. I mezzi finanziari destinati all'Ente sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti senza vincolo di destinazione.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma triennale.

ART. 10.

(Personale).

1. L'Ente si avvale di personale di ruolo ovvero, per fronteggiare esigenze temporanee o di specifiche competenze, di personale comandato dell'amministrazione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale è lo stesso assegnato nel tempo al personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. L'Ente può assumere personale a contratto con le modalità di cui all'articolo 36, primo e secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificato dall'articolo 34-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, e per l'attività di gestione e conduzione dei programmi di ricerca.

4. Il regolamento del personale stabilisce la dotazione organica, l'articolazione organizzativa in servizi e uffici, il contingente di personale a tempo determinato.

ART. 11.

(Attività di formazione).

1. L'Ente, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, può attribuire borse di studio per favorire la formazione e l'aggiornamento di personale di ricerca o di addetti ai servizi di sostegno della ricerca; gli importi corrisposti non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 12.

(Regolamenti).

1. I regolamenti adottati dall'Ente nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile sono emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è adottato anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

3. I conti consuntivi saranno redatti secondo i criteri per la omogenea redazione che saranno fissati dal decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 168 del 1989, al fine di consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti nel settore pubblico allargato.

4. L'Ente non è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi.

ART. 13.

(Raccolta delle norme vigenti).

1. È facoltà dell'Ente accertare periodicamente le norme in vigore che lo riguardano e trasmetterle al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che provvede alla redazione della relativa raccolta, la aggiorna e la pubblica.

ART. 14.

(Contributi statali).

1. Il contributo annuo dello Stato all'Ente è stabilito in lire 7 miliardi, per il periodo 1933-1995.

2. A decorrere dall'anno 1996, il contributo sarà rideterminato ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 è altresì attribuito all'Ente un contributo straordinario di lire 15 miliardi per opere di costruzione edilizia, di impiantistica e per investimenti tecnico-scientifici.